



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

## **AVVISO PUBBLICO**

### **PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

**DA PARTE DEI CENTRI PER LA PRESA IN CARICO DEGLI AUTORI DI ATTI DI VIOLENZA DI GENERE  
OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE CHE PER STATUTO RISULTINO ESSERE RIVOLTI IN  
MODO SPECIFICO ALLA RIABILITAZIONE DEGLI AUTORI DI VIOLENZA DI GENERE**

### **PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

#### **PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 9**

**DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2018, N. 48 (LEGGE DI STABILITÀ 2019) RECANTE**

**“INTERVENTI RIVOLTI AGLI AUTORI DI VIOLENZA DI GENERE E NELLE RELAZIONI AFFETTIVE”**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

### **(Finalità)**

L'Art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive" prevede tra l'altro *che la Regione promuove e sostiene sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive, riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri per la presa in carico degli autori di tali atti operanti sul territorio regionale che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere e incoraggia la creazione di nuovi centri specialistici dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere promossi localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che dimostrino di avvalersi di personale qualificato e che possano dimostrare un'esperienza nel lavoro con gli autori di violenza. I centri antiviolenza possono avviare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori di atti di violenza di genere nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime al fine di assicurare la inderogabile separatezza dei due percorsi ed escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore e la vittima.*

### **Art. 2**

#### **(Soggetti attuatori)**

1. Sono soggetti attuatori del presente intervento i centri per la presa in carico degli autori di atti di violenza di genere operanti sul territorio regionale che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere, di seguito denominati Centri.
2. I soggetti di cui al punto 1 sono tenuti all'applicazione delle linee guida di cui alla DGR n. 39/24 del 30.07.2020 concernente "Linee guida per la costituzione e il funzionamento della rete pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive" e sono soggetti ai criteri di valutazione ed agli standard di qualità ivi contenuti.

### **Art. 3**

#### **(Oggetto e destinatari)**

Il presente Avviso ha come oggetto l'invito a presentare la manifestazione di interesse, in qualità di soggetti attuatori, per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

**Art. 4**

**(Dotazione finanziaria)**

1. La selezione del soggetto attuatore di cui all'art. 2 è indirizzata ad un singolo soggetto per la realizzazione di un unico progetto che comprenda le attività di cui all'art. 6.
2. Per la realizzazione del progetto è stanziata la somma di € 50.000 per l'anno 2020 (missione 12-programma 04- titolo 1).

**Art. 5**

**(Requisiti dei Centri)**

I Centri, a pena di esclusione, dovranno:

- attestare la congrua proporzione tra il numero di soggetti ospitati e il personale necessario per l'esecuzione dei servizi forniti, calibrata sulla base della tipologia di violenza commessa, del set di servizi offerti e del percorso di presa in carico individuato;
- attestare la disponibilità ad operare all'interno della Rete Territoriale dei Servizi in conformità all'articolazione dei ruoli e dei compiti previsti dai modelli organizzativi Base e Avanzato nelle *"Linee guida per la costituzione e il funzionamento della rete pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive"*
- attestare il possesso dei seguenti standard di qualità:
  - a) il coordinamento e la rete con altri Centri in ambito nazionale, la condivisione dei data base (nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali) e una costante attività di aggiornamento e ricerca;
  - b) la partecipazione a forme di valutazione, anche certificata, tra pari;
  - c) la presenza di operatori con formazione ed esperienza in tale specifico ambito almeno triennale;
  - d) il possesso dei requisiti proposti nelle Linee Guida di cui alla DGR n. 39/24 del 30.07.2020 e il rispetto delle indicazioni ivi presenti.
- attestare che gli interventi garantiranno il rispetto delle caratteristiche elencate nell'Allegato alla Delibera G.R. n. 48/20 del 29.11.2019 approvata in via definitiva con deliberazione n. 51/34 del 18/12/2019:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- garanzia della sicurezza, del supporto e dei diritti delle vittime al fine di assicurare la inderogabile separatezza del percorso di recupero dell'autore di violenza e del percorso di supporto alla vittima;
  - esclusione dell'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore e la vittima;
  - interventi di tipo psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico attuati da equipe multidisciplinari composte da psicologi, consulenti, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, criminologi, sociologi, assistenti sociali;
  - garanzia della presenza di operatori di entrambi i sessi, secondo il protocollo di lavoro adottato da ogni centro per la presa in carico degli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive;
  - formazione degli operatori nell'area delle relazioni di aiuto e formazione specifica sulla violenza di genere, sui significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo e dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi accettati nelle relazioni tra i generi e sul trattamento degli autori di violenza;
  - gratuità degli interventi;
  - individuazione di standard di qualità valutabili / misurabili;
  - svolgimento dell'attività secondo linee guida nazionali ed europee;
  - utilizzo di metodologie idonee a garantire prioritariamente la sicurezza di donne e minori;
  - disponibilità di spazi di ascolto dedicati agli autori di violenza che non siano utilizzati per altri scopi o utenza, separato dagli spazi dedicati alle donne e ai bambini vittime di violenza, al fine di garantirne la sicurezza.
- attestare la disponibilità ad aderire al "Modello avanzato" di cui alle Linee Guida della DGR n. 39/24 del 30.07.2020, sia nella fase dello screening iniziale che in quella dei meccanismi di verifica della effettuazione del trattamento e del suo risultato.

## **Art. 6**

### **(Contenuti del progetto)**

Il progetto, a pena di esclusione, dovrà avere i seguenti contenuti e caratteristiche:

1. Essere redatto in coerenza con le Linee Guida di cui alla DGR n. 39/24 del 30.07.2020.

2. Finalità

Il progetto dovrà essere finalizzato alla prevenzione dell'uso della violenza nelle relazioni di coppia e affettive e alla presa in carico precoce, al recupero e all'accompagnamento degli autori di atti di violenza per favorire il completo abbandono delle condotte violente.

3. Cornice di riferimento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

La proposta progettuale dovrà esplicitare la cornice di riferimento alla quale si ispirano i programmi di trattamento proposti. La cornice di riferimento dovrà essere di tipo multidimensionale e multifattoriale con modelli integrati di intervento.

**4. Attività e Servizi garantiti:**

- a) accoglienza telefonica H24, gestita dal Centro anche attraverso la collaborazione di altri soggetti che operano nel settore, previa attività formativa del personale dedicato;
- b) attività di screening iniziale e attività iniziale, intermedia e finale di risk assessment almeno attraverso la somministrazione del test SARA; attività espletate direttamente dai centri nel modello Base o garantendo la propria collaborazione alla Psichiatria Forense nel Modello Avanzato;
- c) colloqui individuali e di tipo motivazionale rivolti sia ai soggetti che hanno preso contatto con i Centri (colloqui propedeutici all'inserimento nel percorso di gruppo) sia a coloro che sono già in trattamento;
- d) presa in carico dell'autore di violenza e identificazione degli ulteriori elementi qualificanti del monitoraggio in itinere ed ex-post dell'effettuazione del programma;
- e) attivazione di gruppi psico-educativi e di gruppi di follow-up condotti da professionisti e di gruppi esperienziali condotti da personale volontario debitamente formato e sotto la stretta supervisione dei professionisti; in ogni caso i gruppi esperienziali non potranno essere alternativi ai gruppi esperienziali e di follow-up;
- f) previsione, nell'ambito dei gruppi, di momenti formativi e di riflessione sulla gestione delle emozioni all'interno del rapporto di coppia e delle relazioni affettive, sulla consapevolezza dei compiti connessi al ruolo genitoriale e sui bisogni dei minori, sui danni della violenza assistita, sulle tecniche per migliorare l'assertività e conseguentemente il senso di autoefficacia. Il rapporto soggetto ospitato / personale potrà variare quindi da un minimo di 1 a 1 a un massimo da definire sulla base di casistiche selezionate e testate con comprovate evidenze scientifiche, da richiamarsi nella proposta progettuale;
- g) previsione di un'attività di supervisione clinica sui casi;
- h) una durata degli interventi di minimo 6 mesi, con sedute settimanali della durata di circa due ore ciascuna. Gli interventi sugli autori di violenza non dovranno essere svolti da operatori che abbiano in carico le vittime di violenza poiché questi, come da linee guida nazionali e internazionali, non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

appaiono idonei a svolgere al contempo programmi di trattamento sugli autori di violenza nelle relazioni intime e di prossimità;

- i) attivazione di percorsi formativi specifici per operatori e operatrici dei Centri Trattamento su specifiche tematiche, tra le quali: gli aspetti culturali di costruzione dell'identità maschile, la gestione delle emozioni e della conflittualità all'interno delle relazioni affettive e di coppia, l'analisi della motivazione e la costruzione della motivazione al cambiamento; il lavoro all'interno della rete dei servizi;
- j) momenti seminariali di interscambio professionale e di riflessione sulle metodologie ed approcci adottati.

**Art. 7**

**(Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse)**

1. La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 2 o da un proprio delegato, deve essere presentata utilizzando il Modulo allegato al presente Avviso (All. 1).
2. Il firmatario della domanda è ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite, ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.
3. La manifestazione di interesse deve essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo [san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it), entro il termine di trenta (30) giorni, a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Qualora la scadenza coincida con giorni prefestivi e/o festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

**Art. 8**

**(Inammissibilità delle manifestazioni di interesse)**

1. La manifestazione di interesse è considerata inammissibile se:
  - inviata oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;
  - presentata da soggetto diverso da quelli indicati al precedente art. 2.
2. L'inammissibilità della manifestazione di interesse è comunicata al soggetto istante.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

**Art. 9**

**(Interventi e spese ammissibili)**

1. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese riguardanti gli interventi di cui al presente Avviso, purché documentate e coerenti con le attività del progetto presentato.
2. La somma di cui all'art. 4, comma 2 del presente avviso potrà essere utilizzata per la copertura delle seguenti spese:
  - spese di personale: massimo 60%;
  - spese per affitto locali: massimo 10%;
  - spese per attività di comunicazione: massimo 5%;
  - altre spese dirette all'attuazione del progetto: massimo 25%.

**Art. 10**

**(Istruttoria e valutazione delle proposte)**

1. L'istruttoria delle proposte è compiuta da una commissione composta da tre membri e nominata dal Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Direzione generale delle politiche sociali, sulla base dei criteri riportati nella tabella 1.
2. L'attività di valutazione si conclude entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. Il punteggio massimo attribuibile è di sessanta (60) punti.
4. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, è data precedenza al soggetto che ha conseguito il miglior punteggio con riferimento al Criterio b):

**Tabella 1**

<b>Criteri</b>	<b>punteggio</b>
a) chiarezza nella presentazione del progetto (ciascuno spazio contenuto nell'allegato 1 potrà essere modificato ma non potrà superare le due pagine. Il superamento delle due pagine, anche per uno solo degli spazi comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0)	5
b) completezza con riferimento alle attività elencate al art. 6 (premesso che le attività dovranno essere tutte previste, a pena di esclusione, il livello di completezza dei percorsi di cui al art. 6, punto 4 lett. da a) ad l) verrà valutato da 0 a 1,2 punti per percorso)	12
c) presenza nelle equipe multidisciplinari delle figure individuate all'art. 9, comma 2 della L.R. n. 48/2018 (psicologi, consulenti, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, criminologi, sociologi, assistenti sociali), selezionate in relazione alla tipologia di servizio offerto (premesso che gli operatori quali: psicologi, consulenti, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, assistenti sociali dovranno avere un'esperienza almeno triennale, a pena di esclusione, la presenza di tutte le figure indicate darà diritto a 8 punti, l'assenza di una delle figure comporterà la perdita di 1 punto. Le figure dello psicologo, psichiatra e assistente sociale è richiesta a pena di esclusione)	8
d) grado di copertura del territorio (la copertura è valutata nella misura di 2 punti per ciascuna area corrispondente ai Comuni	8



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

affidenti alle 8 ex Province - ASL)	
e) presenza di un'analisi di valutazione dei rischi (il punteggio sarà pari a uno in caso di attività di analisi blandamente strutturate e varierà da 1 a 5 punti in ragione della coerenza e della completezza del documento)	5
f) presenza di indicatori chiari e misurabili di output e di outcome (premessi che al Centro aggiudicatario verranno comunque applicati gli indicatori di cui alle Linee Guida della DGR n. 39/24 del 30.07.2020, il punteggio sarà pari a zero in caso di assenza del sistema di indicatori e varierà da 0 a 7 punti in ragione della loro chiarezza e misurabilità)	7
g) efficacia del sistema di monitoraggio	5
h) numero di beneficiari coinvolti (0,5 punti per ogni beneficiario fino a un massimo di 10 punti)	10
<b>Totale</b>	<b>60</b>

**Art. 11**

**(Modalità di erogazione del contributo)**

1. Le risorse verranno assegnate in seguito all'adozione della determinazione di individuazione del soggetto vincitore dell'avviso da parte del servizio competente della Direzione generale delle Politiche Sociali.

2. A seguito della comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, il soggetto beneficiario procede ad inviare via PEC una comunicazione di accettazione del finanziamento riconosciuto, indicando la data di avvio delle attività.

3. L'amministrazione regionale procede ad assumere il relativo impegno di spesa sul bilancio regionale a favore del beneficiario ed alla relativa erogazione secondo la seguente modalità:

- una quota, a titolo di anticipazione, pari al 70% del contributo concesso. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata per un importo pari all'anticipazione richiesta, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente, per l'intero periodo di validità della garanzia. La fidejussione può essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazione inserite nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
- intermediari finanziari abilitati, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione regionale;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi agli adempimenti previsti dall'Avviso e/o non siano riconosciute, in tutto o in parte, le spese esposte nel rendiconto finale, la Regione provvede al recupero delle somme non dovute anche attraverso l'escussione della garanzia fidejussoria.

La fidejussione è estinta a seguito di apposita autorizzazione allo svincolo rilasciata dal Dirigente del Servizio successivamente al versamento del saldo spettante a fronte dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'operazione.

- Il saldo pari al 30% del contributo concesso. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di richiesta di erogazione del saldo, di relazione e rendicontazione finale da effettuarsi entro marzo dell'anno successivo a quello di aggiudicazione del finanziamento e / o di avvio delle attività, e a seguito del controllo con esito positivo sulle stesse.

**Art. 12**

**(Modalità di rendicontazione)**

1. La rendicontazione, da trasmettere al Servizio delle Politiche per la Famiglia della Direzione Generale delle Politiche Sociali entro tre mesi dall'anno successivo a quello di riferimento consiste:
  - nella presentazione di una relazione sintetica sull'attività svolta;
  - nella presentazione dell'un elenco delle spese sostenute distinte nei 4 gruppi di cui all'art. 9.
2. La modulistica per la rendicontazione verrà successivamente trasmessa dal competente Servizio della Direzione generale delle Politiche sociali.

**Art. 13**

**(Informativa per il trattamento dei dati personali)**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

1. La Regione Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati informa ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.

### 1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", comunicati in occasione della gestione del procedimento finalizzato alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive come descritto in premessa.

### 2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lettera b) ed e) del GDPR e non è, pertanto, necessaria la raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa il presente avviso sono contenuti nell'apposita sezione. Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle procedure relative all'avviso pubblico.

### 3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, oltre che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione, anche per il tramite della Società in house Sardegna IT.

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

#### 4. Accesso ai dati

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.

#### 5. Comunicazione dei dati

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.

#### 6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea.

#### 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.

#### 8. Diritti dell'interessato

Gli interessati godono dei diritti di cui all' art.15 GDPR e precisamente:

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

#### 9. Modalità di esercizio dei diritti

E' possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:

- una raccomandata a/r a Presidente Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari (09123), viale Trento 69;
- una PEC all'indirizzo: presidenza@pec.regione.sardegna.it;
- una raccomandata a/r a Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione, Cagliari (09123) Viale Trieste, 186;
- una PEC all'indirizzo: rpd@pec.regione.sardegna.it.

### **Art. 14**

#### **(Informazioni e Responsabile del Procedimento)**

1. Il presente Avviso e la documentazione allegata sono reperibili sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), <http://www.sardegna sociale.it> nell'apposita pagina web dedicata all'Avviso.
2. Le informazioni e le richieste di chiarimenti devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: [san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it).
3. Alle richieste di chiarimento è data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), nella pagina relativa all'Avviso pubblico in oggetto.
4. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni ai concorrenti le risposte ai quesiti presentati sono fornite fino al terzo giorno precedente la data di scadenza.
5. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Deiana, Dirigente del Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

**Art. 15**

**(Accesso ai documenti)**

1. Gli atti del presente procedimento sono disponibili presso il Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche sociali, via Roma 253, Cagliari.
2. Il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; l'istanza di accesso può essere presentata dagli interessati, ovvero da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso.
3. Il diritto di accesso civico consiste nel diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tale diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione Sardegna, al seguente indirizzo: <http://www.regione.sardegna.it/accessocivico/>

**Art. 16**

**(Ricorsi)**

1. Le determinazioni adottate dal Dirigente in relazione al presente Avviso possono essere impugnate mediante:
  - ricorso gerarchico al Direttore Generale entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), o comunque dalla conoscenza del suo contenuto; il ricorso gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all'organo gerarchicamente superiore all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere promosso, a pena di decadenza, entro il termine di trenta (30) giorni;
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. (Codice del Processo Amministrativo - CPA), entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR deve infatti essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta (60) giorni;
  - azione innanzi al Giudice Ordinario entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

**Art. 17**

**(Indicazione del foro competente)**

1. Per le controversie che dovessero insorgere è eletto quale foro competente quello di Cagliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

## Art. 20

### (Base giuridica di riferimento)

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014.
- Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.
- Intesa (stipulata ai sensi del comma 6, art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 - Rep. Atti 146/CU- ) relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
- Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla "*costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione di misure multilivello [...] che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea*" e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza.
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 (della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità), approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 novembre 2017che disciplina, per un triennio, le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile contro le donne, in attuazione della Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione.
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "*Codice del Terzo settore*".
- Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, recante "*Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)*".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, "*Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L. R. 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione"*.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 24 luglio 2018 "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008".
- Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, recante "*Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza"*.
- Legge regionale 12 settembre 2013, n. 26, recante "*Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di Centri antiviolenza e Case di accoglienza per le donne vittime di violenza)"*.
- Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), artt. 5 e 6.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 50/11 del 16 settembre 2008 (approvata in via definitiva con DGR n. 66/19 del 27 novembre 2008): criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza, di soccorso e sostegno, di aiuto e consulenza, i requisiti strutturali e di personale, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, nonché i protocolli di prima accoglienza.
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, Legge di stabilità 2019.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 48/20 del 29.11.2019 concernente "Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive". Linee guida. Approvazione preliminare".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/34 del 18.12.2019 concernente " Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive". Linee guida. Approvazione definitiva".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 39/24 del 30.07.2020 concernente "Linee guida per la costituzione e il funzionamento della rete pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive".